

Allegato 5

Atto di validazione PEF 2026/2029 del Comune di Redavalle (PV)

Il Sottoscritto Geom. Mussi Andrea in rappresentanza del Comune di Redavalle in qualità soggetto terzo validatore del PEF GREZZO del Comune di Redavalle, nominato con deliberazione n. 8 del 09.02.2026.

Premesso che

l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;

visto il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

visto il D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente);

vista la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità) che disciplina la TARI;

vista la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, che approva il nuovo metodo tariffario rifiuti MTR-3 per il periodo 2026-2029;

vista la Determinazione n. 1/2025-DTAC del 7 novembre 2025, relativa alle regole di raccolta dati per il quadriennio 2026-2029;

dato atto che il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, si basa sulla verifica e trasparenza dei costi, determinati sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

dato atto che l'MTR ha inoltre introdotto un nuovo perimetro gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di individuare puntualmente i costi da coprire con il gettito tariffario derivante dal Metodo Tariffario Rifiuti;

dato atto che

l'Ente è tenuto ad approvare il PEF e le tariffe TARI per l'anno 2026 entro le scadenze vigenti (attualmente previste al 31 luglio 2026 per la maggior parte dei casi, o in linea col bilancio);

Il gestore del servizio ha trasmesso in data 14/04/2026 il PEF grezzo/proposta di PEF per il periodo 2026-2029;

l'ETC/Comune è tenuto ad effettuare la verifica di completezza, coerenza e congruità dei dati (Validazione) ai sensi della regolazione ARERA;

rilevato in particolare che le attività ricadenti nel perimetro gestionale assoggettato al MTR comprendono: lo spazzamento e lavaggio strade, la raccolta e trasporto rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

la deliberazione 397/2025/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR), ma al contempo ha introdotto degli elementi di novità rispetto al precedente periodo;

in continuità con i periodi regolatori precedenti, il metodo MTR-3 richiede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie (a-2) e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti;

si evidenzia che tra gli aspetti fondamentali del metodo MTR vi sono:

- la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (secondo regolazione tariffaria asimmetrica per i diversi servizi di trattamento);
- la definizione di un periodo regolatorio di durata quadriennale (2026-2029);
- la predisposizione di un piano economico finanziario pluriennale 2026-2029, con aggiornamento biennale, fatta salva una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria (qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano);
- la programmazione pluriennale degli investimenti;
- l'introduzione di ulteriori elementi riconducibili alla necessità di:
 - i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
 - ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
 - iii) tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati dal TQRIF;
 - iv) valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori.

come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità;

il limite alla variazione annuale delle tariffe tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- eventuali scostamenti riconducibili alle novità normative in materia;

ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente, stabilendo che l'Ente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

il metodo MTR-3 stabilisce inoltre che:

«Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza.

La validazione concerne almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. »

ai fini della verifica del rispetto della metodologia prevista da ARERA i provvedimenti normativi di riferimento sono riconducibili a:

- Deliberazione n. 397/2025/R/RIF "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029";
- Determinazione n. 07 novembre 2025

1/2025 – DTAC - approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della

deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

Tutto ciò premesso

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione, avendo anche verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con gli standard di servizio richiesti dal Comune; considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo alle attività gestite direttamente e registrati nel bilancio dell'ente locale.

Visto

lo schema di dichiarazione di veridicità;

Preso atto

della relazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentante del Comune di Santo Stefano Lodigiano;

Considerato che

il sottoscritto Validatore risulta in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, soggetto terzo;

Acquisiti

Elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio.

Valida

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, il piano economico e finanziario, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Il Validatore
Geom. Andrea Mussi

